

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

## I<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno)

MERCOLEDÌ 11 LUGLIO 1962

(100<sup>a</sup> seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BARACCO

### INDICE

#### DISEGNI DI LEGGE:

« Istituzione di ruoli organici del personale degli uffici copia e di archivio dell'Amministrazione civile dell'interno in sostituzione dell'attuale ruolo organico del personale di archivio » (1745) (Seguito della discussione e approvazione):

PRESIDENTE . . . . . Pag. 1434  
LEPORE, *relatore* . . . . . 1434

« Trasferimento al Ministero dell'interno e istituzione dei ruoli organici dell'Amministrazione per le attività assistenziali italiane e internazionali (A.A.I.) » (1869) (Seguito della discussione e approvazione):

PRESIDENTE . 1416, 1417, 1421, 1422, 1423, 1426, 1430, 1431  
BATTAGLIA . . . . 1419, 1420, 1425, 1429, 1431  
BISORI, *Sottosegretario di Stato per l'interno* . . . . . 1428, 1429, 1431  
CARUSO . . . 1418, 1420, 1422, 1423, 1424, 1425, 1427, 1430  
GIRAUDO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri* 1420, 1425, 1428, 1430, 1431  
LEPORE . . . . . 1420, 1424, 1429, 1430  
NENNI Giuliana . . . . . 1419  
SANSONE . . . . 1418, 1419, 1420, 1421, 1423

SCHIAVONE . . . . . Pag. 1427, 1428  
TUPINI . . . . . 1429  
ZOTTA, *relatore* 1416, 1418, 1419, 1420, 1421, 1422, 1423, 1424, 1425, 1427, 1429, 1430, 1431

« Aumento del contributo annuo per il funzionamento dell'Unione nazionale mutilati ed invalidi per servizio » (2041) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE, *relatore* . . . . . 1433

La seduta è aperta alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Angelini Nicola, Baracco, Battaglia, Caruso, Cerabona, Lami Starnuti, Lepore, Minio, Molinari, Nenni Giuliana, Pagni, Pellegrini, Picardi, Sansone, Schiavone, Secchia, Tupini, Zampieri, Zandoni e Zotta.

Intervengono i Sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Girauda, per l'interno Bisori e per il turismo e lo spettacolo Lombardi.

PICARDI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

**Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Trasferimento al Ministero dell'interno e istituzione dei ruoli organici dell'Amministrazione per le attività assistenziali italiane e internazionali (A.A.I.) » (1869)**

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Trasferimento al Ministero dell'interno e istituzione dei ruoli organici dell'Amministrazione per le attività assistenziali italiane e internazionali (A.A.I.) ».

Ricordo alla Commissione che i primi due articoli del disegno di legge sono già stati approvati e che è stata altresì iniziata la discussione dell'articolo 3.

Z O T T A , *relatore*. Dobbiamo discutere gli articoli che, come dissi l'altra volta, trattano prevalentemente la questione dello stato giuridico dei numerosi dipendenti dell'A.A.I. Come già feci presente la volta scorsa, vi è un ruolo organico nel quale trovano sistemazione coloro che già esplicano funzioni per comando di altre Amministrazioni dello Stato, e sono circa una quindicina; vi è poi il rimanente personale dell'A.A.I., inteso in senso generale, ivi compresi, cioè, coloro che prestano servizio nell'U.N.R.R.A.-Casas. Quest'ultima è una dipendenza dell'A.A.I. ed è sorta con la medesima, ma il personale di essa è stato distaccato con speciali funzioni presso l'A.A.I. intesa, come dicevo, in senso ampio. In questa sede, pertanto, noi provvediamo alla sistemazione di un personale che presta servizio da tempo immemorabile e che non ha alcuna sistemazione giuridica e, di conseguenza, ha una sistemazione economica quanto mai precaria. Questo personale si divide in varie categorie: vi sono i ruoli aggiunti, vi sono gli avventizi e vi sono gli incaricati. Come è noto, il 1° maggio 1948 si sbarrarono le porte all'ingresso di nuovi impiegati nell'Amministrazione dello Stato e coloro che già vi si trovavano furono sistemati in un ruolo transitorio che, poi, assunse la denominazione di ruolo aggiunto. L'A.A.I., nonostante questo sbarramento, ebbe bisogno di personale, che as-

sunse la denominazione di personale incaricato. Tale personale non gode attualmente di quella stabilità propria dei ruoli ordinari, ma neppure della stabilità dei ruoli transitorio e aggiunto. Noi provvediamo, ora, alla sistemazione del personale dei ruoli aggiunti e del personale incaricato. Per quanto riguarda il primo, non essendovi più motivo per trattenerlo in una specie di limbo, lo si fa entrare nei ruoli ordinari, integrandone la struttura, dal momento che i posti dei ruoli ordinari, che saranno istituiti con questo provvedimento, sono completamente scoperti, eccezion fatta per quei 15 posti dei quali si è discusso prima. Non vi è più ragione di mantenere la denominazione di ruolo aggiunto, dal momento che la parola « aggiunto » significa aggiungere a una cosa già esistente, mentre qui non esiste nulla di sostanziale, in quanto l'incasellatura è completamente vuota. Di conseguenza, i dipendenti dei ruoli aggiunti avranno la possibilità di occupare i posti vuoti e di trovare una tranquillità di sistemazione, diventando di ruolo ordinario. Per quanto riguarda gli incaricati, in virtù di questo provvedimento, noi mettiamo in movimento uno strumento che consentirà loro di passare successivamente nei ruoli aggiunti e di avere in vista, per il domani, una sistemazione definitiva. Si tratta, pertanto, di un provvedimento assolutamente umanitario.

Nella stesura del provvedimento, da parte del Governo, è stata usata un'espressione generale, perchè nell'articolo 1 si è stabilito che l'Amministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionali è trasferita, con l'attuale ordinamento e le attuali attribuzioni, al Ministero dell'interno. In seguito, poi, si parla del personale. Personalmente, come relatore — e in ciò sono confortato dai contatti avuti con i diversi rami del Ministero e con le organizzazioni sindacali — ritengo opportuno chiarire che, con il provvedimento in esame, si pensa alla sistemazione del personale dell'A.A.I. inteso in senso stretto, e di quello dell'U.N.R.R.A.-Casas. Non sarebbe, infatti, nè giusto nè equo che il personale dell'U.N.R.R.A.-Casas dovesse rimanere fuori da questa sistemazione e attendere, in un futuro molto incerto, di

ottenere quelle provvidenze alle quali vanno incontro gli altri dipendenti. Una circostanza veramente estranea e indipendente dalla loro validità, dalla loro capacità e dal loro rendimento, e precisamente il fatto di trovare la loro sistemazione in un luogo piuttosto che in un altro, pure essendo stati assunti tutti dall'A.A.I., determinerebbe, se non si seguisse l'avviso che il relatore si permette di suggerire, una situazione di sperequazione tra circa 800 individui da un lato e circa 400 dall'altro. Mi sembra, pertanto, che non si possa, in coscienza, suggerire di perpetuare uno stato di disagio nei confronti di alcuni individui, messo in relazione con uno stato di vantaggio nei confronti di altri.

Ritengo che, con tali precisazioni, il disegno di legge possa essere esaminato con tutta tranquillità. Penso, inoltre, che gli emendamenti annunciati dall'opposizione coincidano esattamente con quelli che avrò l'onore di presentare. Se vi saranno altri suggerimenti li esamineremo per vedere se sia il caso di introdurli nel testo, in aggiunta agli emendamenti che verranno da me proposti.

Nell'esame degli articoli eravamo arrivati all'articolo 3, che parla dei funzionari di ruolo che, attualmente, sono in posizione di comando presso l'A.A.I. Si tratta di una quindicina di persone e credo su questo problema non possano sorgere difficoltà.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 3 di cui do nuovamente lettura.

#### Art. 3.

Nella prima attuazione della presente legge, e comunque non oltre tre mesi dalla sua entrata in vigore, i posti stabiliti per ciascuna carriera, escluso quello di Direttore generale, per il cui conferimento valgono le norme dell'articolo 170 del testo unico delle disposizioni sullo statuto del personale civile dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, possono essere ricoperti mediante trasferimento, nei ruoli medesimi, del personale di ruolo organico delle Am-

ministrazioni dello Stato, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, prestino comunque servizio presso l'A.A.I. da almeno cinque anni.

Il trasferimento è disposto, a richiesta dell'A.A.I. e con il consenso dell'interessato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro per l'interno, sentita l'Amministrazione di appartenenza dell'impiegato.

Gli impiegati trasferiti conservano nel nuovo ruolo la qualifica, nonchè l'anzianità di carriera e di qualifica, possedute nel ruolo d'origine.

(È approvato).

#### Art. 4.

Il personale assunto ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 19 settembre 1947, n. 1006, ratificato con modificazioni con la legge 9 aprile 1953, n. 296, in servizio presso gli uffici dell'Amministrazione centrale e gli uffici periferici dell'A.A.I. (U.P.A.I.) alla data del 31 dicembre 1961, che abbia compiuto o compia un periodo di servizio lodevole e ininterrotto di anni 6, è collocato, a domanda, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, nei ruoli aggiunti della Amministrazione medesima di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1954, n. 834.

Il periodo di servizio indicato nel precedente comma è ridotto a due anni per gli ex combattenti, per le vedove e gli orfani di guerra e le categorie equiparate, e per coloro che comunque appartengono a categorie cui sono stati estesi i benefici spettanti agli ex combattenti per le assunzioni nei pubblici impieghi.

Il collocamento ha luogo nella carriera corrispondente al titolo di studio posseduto e alle funzioni effettivamente esercitate. Esso è disposto nell'ordine risultante dalla data di assunzione e con effetto dalla data nella quale sia maturata la prescritta anzianità di servizio.

Per il collocamento nei ruoli aggiunti della carriera esecutiva si prescinde dal possesso del titolo di studio.

La domanda di collocamento nei ruoli aggiunti deve essere presentata, a pena di decadenza, non oltre due mesi dal compimento della prescritta anzianità di servizio, o qualora l'anzianità stessa sia già compiuta alla data di entrata in vigore della presente legge, non oltre due mesi da tale data.

Informo la Commissione che il senatore Zotta ha presentato un emendamento al primo comma dell'articolo, tendente ad integrarlo, con l'aggiunta delle parole: « provenienti dai ruoli transitori », dopo le altre: « nei ruoli aggiunti della Amministrazione medesima ».

SANSONE. Bisogna considerare la situazione dei dipendenti dell'Amministrazione aiuti internazionali che prestano servizio nei campi profughi. Ora, quando nell'articolo in discussione si parla dell'Amministrazione centrale e degli uffici periferici dell'A.A.I. (U.P.A.I.), si vengono ad escludere i dipendenti che si trovano nei campi profughi. Pertanto, è necessario o sopprimere la sigla « U.P.A.I. » o vedere, in seguito, di inquadrare il personale che si trova in questi campi profughi.

ZOTTA, *relatore*. Sarei dell'avviso di accettare il primo suggerimento, eliminando la sigla « U.P.A.I. » che si trova tra parentesi, onde conferire all'articolo un carattere estensivo. Con questo chiarimento appare anche ovvio che per « dipendenti » ai sensi di questo provvedimento e in linea generale, si intendono coloro che sono legati da rapporto di impiego e non quegli altri che, per un caso eccezionale, possono aver prestato e prestare la loro attività dietro corrispettivo. Bisogna, pertanto, distinguere, come ebbi a far rilevare la volta scorsa, tra la *locatio operarum* e la *locatio operis*. È evidente, infatti, che non si possono inquadrare le persone che sono state chiamate a prestar servizio per un periodo limitato o per determinati compiti, ma è necessario un vero rapporto di impiego con le caratteristiche che si riconoscono a tale rapporto.

CARUSO. Questa appunto è la nostra preoccupazione. Noi, infatti, desideriamo

che il provvedimento venga esteso a tutti gli avventizi che qui sono esclusi, perchè assunti con incarichi di tre mesi in tre mesi, e a tutti gli operai che, con continuità, prestano e hanno prestato la loro opera alle dipendenze dell'Amministrazione. Vi sono, in particolare, tutti gli operai addetti all'U.N.R. R.A.-Casas che vengono assunti per un determinato lavoro, ma con carattere permanente. Di conseguenza, tutti questi dipendenti debbono essere ugualmente collocati in ruolo.

ZOTTA, *relatore*. Vi deve essere un rapporto di impiego, sia pure in una delle caratteristiche forme riguardanti gli avventizi o i salariati. In altri termini, non può essere preso in considerazione un operaio che viene incaricato di compiere uno sterramento, per un servizio complessivo di 10 giorni.

CARUSO. Dal momento che si parla di carattere continuativo, evidentemente, è esclusa un'ipotesi di questo genere. Però, se sotto il profilo dell'assunzione per uno sterramento, si assume l'operaio per fare una sopraelevazione e poi lo si trattiene per una riparazione ordinaria, il rapporto cambia natura:

ZOTTA, *relatore*. In questo caso vi è la continuità. Comunque, si tratta di criteri desunti dalla giurisprudenza costante.

CARUSO. Noi dobbiamo dare una certa chiarezza al testo, in modo che non sia poi necessario affidarsi alla giurisprudenza. Di conseguenza, tutto ciò che, anche se superfluo, serve a chiarire il significato di una norma, deve essere inserito nel provvedimento.

SANSONE. Si tratta di predisporre un testo legislativo che non si presti ad equivoci. Ora, per esprimere chiaramente il nostro pensiero, si potrebbe aggiungere, dopo le parole « in servizio » la parola « continuativo », in modo da eliminare la possibilità di includere una persona che è stata assunta per soli 10 giorni,

Z O T T A , *relatore*. Non basta che il rapporto sia continuativo, perchè deve essere anche impegnativo. Non basta, infatti, che un individuo vada a prestare un'ora di lavoro al giorno presso uno di questi enti, poichè, altrimenti, nelle altre ore potrebbe spiegare altre attività. Nel rapporto di impiego, invece, tutta l'attività dell'individuo deve essere assorbita nell'espletamento del suo lavoro, diversamente si avrebbe semplicemente una *locatio operis*.

S A N S O N E . Mi interessa particolarmente il caso di quattro dipendenti del campo profughi di Capua, i quali prestano servizio continuativo, ma sono salariati. Ora, se noi applicassimo l'articolo 4, costoro, pur essendo dipendenti da 12 anni dall'A.A.I., non rientrerebbero nei benefici in esso previsti. Non è giusto creare vittime in questi organismi sorti dopo la guerra, in condizioni difficili, ma dobbiamo rimediare alla situazione esistente e dobbiamo varare un provvedimento il più perfetto possibile, proprio per ovviare a certe anomalie insite in tali organismi. Vorrei, quindi, pregare il senatore Zotta di fare tutti gli sforzi possibili per risolvere tali situazioni anomali. Sarebbe opportuno approvare una formula che tranquillizzasse tutti, perchè, poc'anzi, vi ho citato un caso particolare, ma se ne potrebbero enumerare a decine.

B A T T A G L I A . Signor Presidente, onorevoli colleghi, gli interventi del senatore Caruso e di altri mi danno una certa perplessità. Qui si è detto che tutto è chiaro, ma, se lo fosse, non sarebbero necessari gli emendamenti che i colleghi Sansone e Caruso postulano. Secondo il mio modesto avviso, è necessario fare una prima indagine che ci possa dare la certezza circa la posizione delle persone che sono dipendenti dall'Amministrazione in discussione. Se queste persone sono state solamente assunte alla stregua dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 19 settembre 1947, n. 1006, non vi è dubbio che le preoccupazioni dei senatori Caruso e Sansone non avrebbero ragione di essere, ma se invece queste assunzioni sono state fatte al di

fuori o al di sopra dell'articolo 3 del decreto legislativo suddetto, allora quelle preoccupazioni avrebbero il loro fondamento. Se noi siamo propensi, così come dice il relatore, ad accettare tutti i buoni diritti, come nel caso giustamente ricordato dal senatore Sansone dei quattro dipendenti del campo profughi di Capua che postulano la loro sistemazione nei ruoli, non vi è dubbio che un nuovo emendamento s'impone, a parte la cancellazione della sigla: « U.P.A.I. ». Se invece, ripeto ancora una volta, tutti costoro sono stati assunti al di fuori delle norme di cui al decreto più volte citato, la sola cancellazione della sigla: « U.P.A.I. » non sarebbe sufficiente.

Esaminiamo quindi questo punto e potremo così pervenire, a mio avviso, ad una decisione.

Z O T T A , *relatore*. Si tratta quindi di consultare l'articolo 3 del decreto n. 1006 del 1947, che tra poco avremo a disposizione; per il momento conviene passare all'esame degli articoli successivi.

N E N N I G I U L I A N A . A noi e al senatore Zotta il disegno di legge sembra molto chiaro. Non direi che sembra altrettanto chiaro ad alcune categorie di impiegati che dovrebbero trovare la nuova sistemazione. A tal proposito, vorrei far presente che ho ricevuto, a nome di un gruppo di insegnanti, alcune lettere, tra le quali una proveniente da una insegnante della scuola materna nel comune di Trevigliano, in provincia di Frosinone, dove essa presta servizio ininterrotto dal 1954. Il suo compenso è stato dal 1° giugno del 1954 fino a tutto il dicembre dello stesso anno di lire 20.000, dal dicembre 1954 fino a tutt'oggi di lire 25.000 più la tredicesima mensilità, la riduzione ferroviaria e tutti i vantaggi che la posizione le consente. Questi insegnanti sono straordinariamente preoccupati, perchè dicono che, in base a questo disegno di legge, non vedono la loro collocazione. Vorrei sapere dal senatore Zotta come sono sistemate, in base al presente provvedimento di legge, le insegnanti che sono state assunte nel 1954.

C A R U S O . Risulta quindi inutile, a mio avviso, consultare l'articolo 3 del decreto legislativo del 1947, perchè bisognerebbe esaminare la situazione di fatto di ogni impiegato, di ogni dipendente.

S A N S O N E . Sarei d'avviso, onde non sollevare un problema molto più grave, di consultare il testo del decreto in questione.

C A R U S O . Una lunga serie di dipendenti è stata assunta con provvedimenti temporanei, di tre mesi in tre mesi, quindi non rientrano nelle condizioni previste dal disegno di legge.

B A T T A G L I A . Perchè vi sia rapporto d'impiego è necessaria la continuità e il completo assorbimento delle capacità lavorative.

S A N S O N E . Onde non creare limitazioni, dopo le parole « (U.P.A.I.) alla data del 31 dicembre 1961 », si potrebbero aggiungere le altre: « o il personale comunque assunto ».

G I R A U D O , *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. La parola « personale » di per se stessa non implica alcuna limitazione.

B A T T A G L I A . Vorrei farvi riflettere che il decreto legislativo del 1947 è vecchio di 15 anni. Ora, quando nella seconda parte dell'articolo si dice: « alla data del 31 dicembre 1961, che abbia compiuto o compia » è segno che ci si riferisce anche a tutti coloro che sono stati assunti posteriormente al decreto legislativo del 1947, altrimenti dovrei spiegarmi perchè mai i dipendenti interessati debbano ancora compiere 6 anni di servizio. Perciò vi esorto ancora una volta ad esaminare questo articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 19 settembre 1947, n. 1006.

C A R U S O . La situazione che mi preoccupa è la seguente: che vi sono alcuni dipendenti assunti con carattere permanente, altri con carattere transitorio.

B A T T A G L I A . La condizione *sine qua non* è, come ho detto precedentemente, che le prestazioni siano state continuative.

Z O T T A , *relatore*. Nel 1947 fu emanato il decreto legislativo, che poi è stato convertito in legge nel 1953; nella ratifica è stata aggiunta questa facoltà: « per le esigenze dei servizi possono essere conferiti incarichi temporanei a persone esperte ». Ora, vi ricordo che a quell'epoca non vi era immisione nell'Amministrazione dello Stato se non per concorso.

Se per esigenze di servizio possono essere stati conferiti incarichi temporanei a persone esperte, tali persone esperte, che sono state assunte in virtù di questo articolo, godono di tutti i benefici; se per avventura esse fossero state assunte al di fuori dell'articolo, il decreto non sarebbe stato necessario.

L E P O R E . Sono gli esperti che in precedenza prestavano servizio nel settore dell'alimentazione.

C A R U S O . La questione non è ancora risolta, per la ragione semplicissima che la stragrande parte degli avventizi, che è numerosa ed è tuttora nella stessa posizione, non ebbe a godere di quei benefici, perchè non assunta in base a quel provvedimento, ma con decreti provvisori di tre mesi in tre mesi. Inoltre rimane aperta la questione per quanto riguarda tutta la categoria degli operai.

Z O T T A , *relatore*. È già stata disciplinata, con apposita legge.

C A R U S O . Io proporrei di richiamare nel testo in discussione tale legge, così da assicurare anche ai salariati i benefici di questo disegno di legge.

Z O T T A , *relatore*. La legge è già stata attuata, ed è in corso di registrazione presso la Corte dei conti il provvedimento per l'inquadramento di queste persone ai sensi della legge 5 maggio 1961, n. 90, che ha provveduto ad autorizzare l'istituzione di appositi

1ª COMMISSIONE (Affari Presidenza Consiglio e Interno)

100ª SEDUTA (11 luglio 1962)

ruoli per gli operai e i salariati. L'A.A.I. ha già provveduto a predisporre un apposito decreto, in corso di registrazione presso la Corte dei conti.

A mio avviso dunque non è il caso di aggiungere nulla.

**P R E S I D E N T E .** Bisogna eliminare la sigla: « (U.P.A.I.) ».

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto pertanto ai voti l'emendamento soppressivo della sigla: « (U.P.A.I.) » presentato dal senatore Sansone.

(È approvato).

Metto ora ai voti l'emendamento aggiuntivo delle parole: « provenienti dai ruoli transitori », presentato dal senatore Zotta.

(È approvato).

Metto quindi ai voti la necessaria precisazione, consistente nell'aggiunta, sempre al primo comma, dopo le parole: « ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo », delle altre: « del Capo provvisorio dello Stato ».

(È approvata).

**S A N S O N E .** Il secondo comma dell'articolo 4 dice: « Il periodo di servizio indicato nel precedente comma è ridotto a due anni per gli ex combattenti, per le vedove e gli orfani di guerra e le categorie equiparate, e per coloro che comunque appartengono a categorie cui sono stati estesi i benefici spettanti agli ex combattenti per le assunzioni nei pubblici impieghi ». Il disposto di questo comma mi sembra decisamente eccessivo.

**Z O T T A , relatore.** Noi applichiamo lo stesso criterio della legge 1º maggio 1948, tuttora in vigore. Anche lì vi sono i termini di sei e di due anni.

**S A N S O N E .** Sono d'accordo, tuttavia mi sembra eccessiva la diversità di trattamento tra gli ex combattenti che raggiungono il traguardo in soli due anni mentre agli altri ne occorrono addirittura 6.

**P R E S I D E N T E .** Se nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 4, quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

Dopo l'articolo 4 il senatore Zotta propone di inserire un articolo aggiuntivo del seguente tenore:

Art. 4-bis

Effettuati i trasferimenti di cui all'articolo 3, il personale già inquadrato nei ruoli aggiunti della A.A.I. ad eccezione di coloro che si avvalgano della facoltà di cui al primo comma dell'articolo 9 e quello che nei ruoli stessi sarà inquadrato in applicazione dell'articolo 4, sono trasferiti nelle corrispondenti carriere e qualifiche dei ruoli organici dell'Amministrazione medesima, conservando l'anzianità di carriera e di qualifica maturata nei ruoli di provenienza.

Il personale di cui al precedente comma è inserito nelle singole qualifiche dopo l'ultimo degli impiegati collocati in ciascuna di esse ai sensi del precedente articolo 3 e secondo l'ordine di inquadramento nei ruoli aggiunti.

Il collocamento nei ruoli organici del personale di cui al presente articolo è disposto anche in soprannumero da riassorbirsi in ragione della metà delle vacanze successive.

**Z O T T A , relatore.** In forza di questo articolo 4-bis sono trasferiti nelle corrispondenti carriere e qualifiche dei ruoli organici, cioè in questi 450-500 posti che si rendono vacanti, coloro che sono già di ruolo e coloro che sono già inquadrati nei ruoli aggiunti dell'A.A.I., ad eccezione di coloro che si valgono della facoltà concessa dal primo comma dell'articolo 9 (opzione). Anticipo fin d'ora che vi saranno alcuni che vorranno restare nei ruoli dell'U.N.R.R.A.-Casas, facoltà di opzione che è stata loro concessa con il primo comma dell'articolo 9.

Insomma in questo modo si porrebbe fine alla storia veramente triste dei ruoli transitori e dei ruoli aggiunti quando vi sono

posti di ruolo organico che sono vacanti. Ecco il principio che propongo alla Commissione e che credo che la Commissione non possa non accettare.

Alla fine del primo comma dell'articolo 4-bis, è prescritto che il trasferimento si attui conservando l'anzianità di carriera e di qualifica maturata nei ruoli di provenienza.

Le norme del secondo comma sono tutte di ovvia applicazione.

Per evitare un cristallizzarsi delle posizioni, nel terzo comma si prevede che il personale collocato nel ruolo organico in soprannumero debba essere riassorbito gradualmente, in occasione delle vacanze che successivamente si verificheranno.

**PRESIDENTE.** Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 4-bis.

(È approvato).

#### Art. 5.

I posti che, dopo effettuato l'inquadramento di cui all'articolo 2, si rendano disponibili entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, nelle qualifiche di direttore di sezione, primo segretario e primo archivist, sono ricoperti mediante concorsi per esami e per titoli, da svolgersi con le modalità che saranno stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro per l'interno.

A detti concorsi possono partecipare gli impiegati di ruolo ordinario o aggiunto dell'A.A.I., in possesso del prescritto titolo di studio, che abbiano maturato l'anzianità richiesta dal testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, valutandosi come utili ai fini dell'ammissione ai concorsi stessi, oltre al servizio prestato nei ruoli ordinari od aggiunti, anche il servizio prestato anteriormente presso l'A.A.I. in modo ininterrotto e lodevole e nell'esercizio di funzioni corrispondenti a quelle della carriera di appartenenza.

**ZOTTA, relatore.** All'articolo 5 non va, a mio avviso, apportato alcun emendamento. Con questo articolo si tratta dell'esistenza di un traguardo nell'Amministrazione, cioè il passaggio per la carriera direttiva dal grado di consigliere di prima classe al grado di direttore di sezione; il passaggio per la carriera di concetto da segretario a primo segretario e così quello dell'archivista a primo archivist, nella carriera esecutiva.

La legge sullo stato giuridico degli impiegati stabilisce che a questo punto, ecco perchè io l'ho chiamato traguardo, vi sia un esame. Ora, circa questo punto mi sono giunte lettere di molti impiegati che non vorrebbero sostenere l'esame, ma vorrebbero che ciò avvenisse per merito comparativo. Noi, però, conosciamo tutti le troppe possibilità di ingresso e di slittamento. Nella scelta di coloro che debbono accedere ai gradi superiori senza danneggiare nessuno, noi riteniamo che debbano essere trascelti i migliori. Il concorso avviene fra i dipendenti stessi; non s'inseriscono elementi estranei. Ora, un criterio di saggia e buona amministrazione vuole che nella designazione ad occupare i posti superiori vi sia questo rigore, questo elemento di garanzia che è dato dal concorso e dall'esame, per cui il relatore ha ritenuto di non accettare le richieste cui ha fatto cenno.

**CARUSO.** Siamo d'accordo anche sulla considerazione finale.

**PRESIDENTE.** Poichè nessun altro domanda di parlare metto ai voti l'articolo 5, con la necessaria modificazione, al primo comma, consistente nel sostituire le parole: « di cui all'articolo 2 », con le altre: « di cui all'articolo 3 ».

(È approvato).

#### Art. 6.

Nelle singole carriere dei ruoli organici istituiti con la presente legge sono lasciati scoperti altrettanti posti quanti ne risultano occupati nelle corrispondenti carriere dei ruoli aggiunti.

Informo la Commissione che il senatore Zotta ha proposto la soppressione dell'articolo 6.

Metto ai voti l'emendamento soppressivo presentato dal senatore Zotta.

*(È approvato).*

#### Art. 7.

Le attribuzioni che gli ordinamenti del personale statale demandando ai capi della Amministrazione sono esercitate, nei riguardi del personale dell'A.A.I., dal Presidente dell'Amministrazione medesima.

I provvedimenti da esso adottati hanno carattere definitivo e sono soggetti, nei casi previsti dalla legge, alla registrazione della Corte dei conti.

*(È approvato).*

#### Art. 8.

Le spese relative al personale di cui alla presente legge sono erogate dal Ministero dell'interno e rimborsate dall'A.A.I.

Nello stato di previsione del Ministero dell'interno sono istituiti appositi capitoli sui quali vengono eseguiti i pagamenti delle spese suddette.

Netto stato di previsione dell'entrata è istituito un apposito capitolo con lo stanziamento corrispondente al complesso degli stanziamenti dello stato di previsione della spesa, al quale l'A.A.I. verserà i previsti rimborsi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Informo la Commissione che il senatore Zotta ha proposto un emendamento tendente ad aggiungere, dopo le parole: « di cui alla presente legge », le altre: « escluso quello di cui all'articolo 9 ».

CARUSO. A mio avviso il provvedimento non risulta completo, perchè mi pare che non vi sarebbe la copertura, in quanto con l'emendamento proposto dal collega

Zotta vi sarebbe un onere a carico del Ministero dell'interno.

SANSONE. L'onere è messo a carico, all'ultimo comma dell'articolo 9, dell'U.N.R.R.A.-Casas.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo proposto dal senatore Zotta.

*(È approvato).*

Metto ai voti l'articolo 8, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

*(È approvato).*

Informo gli onorevoli colleghi che il senatore Zotta ha proposto di inserire, dopo l'articolo 8, un articolo aggiuntivo del seguente tenore:

#### Art. 9.

Sono istituiti alle dipendenze del Comitato U.N.R.R.A.-Casas appositi ruoli aggiunti nei quali sono collocati, a domanda, conservando le rispettive qualifiche e anzianità gli impiegati addetti ai servizi centrali e periferici del Comitato attualmente inquadrati nei ruoli aggiunti dell'A.A.I.

Nei ruoli aggiunti del Comitato U.N.R.R.A.-Casas è collocato, a domanda, con le stesse norme e alle stesse condizioni di cui al precedente articolo 4, il personale assunto ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 19 settembre 1947, n. 1006, ed in servizio presso il Comitato medesimo alla data del 31 dicembre 1961.

La spesa per il personale di cui sopra è a carico del Comitato U.N.R.R.A.-Casas.

ZOTTA, relatore Tale articolo concerne il personale dell'U.N.R.R.A.-Casas. Bisogna tener presente che nei ruoli aggiunti sono promiscuamente uniti i dipendenti che prestano servizio nell'U.N.R.R.A.-Casas. Si tratta, già oggi, di un ruolo unico ed è soltanto dalla volontà degli interessati o dalla volontà del Presidente che dipende la desti-

nazione all'uno o all'altro settore. A costoro noi abbiamo dato la possibilità di passare nel ruolo organico dell'A.A.I., concedendo loro la facoltà di restare nell'U.N.R.R.A.-Casas, ove lo desiderino. In quest'ultima ipotesi, essi resterebbero nei ruoli aggiunti dell'U.N.R.R.A.-Casas, senza, pertanto, mutare la loro situazione, dal momento che si trovavano nei ruoli aggiunti e restano nei ruoli aggiunti; viceversa, agli avventizi e agli incaricati è data la facoltà e, quindi, in sostanza, il diritto di passare nei ruoli aggiunti, dopo aver maturato le stesse condizioni di cui al precedente articolo 4, vale a dire l'anzianità di 6 o di 2 anni, a seconda delle circostanze.

C A R U S O . Onorevoli colleghi. A me sembra poco chiaro tutto il disegno di legge e, in particolare l'articolo 9, con il quale si palesa un equivoco, che è contenuto nel provvedimento stesso. Fino ad ora, infatti, anche con l'articolo 4, abbiamo inteso riferirci sia al personale dell'A.A.I., sia a quello dell'U.N.R.R.A.-Casas, mentre con l'articolo 9 tale personale viene considerato scisso e in posizione diversa. Di conseguenza, dobbiamo ritenere che l'articolo 4 si riferisca non a tutto il personale, ma soltanto al personale dell'A.A.I., tant'è vero che ora l'articolo 9 riguarda la sistemazione del personale dell'U.N.R.R.A.-Casas e provvede in modo difforme da quanto è avvenuto per il personale dell'A.A.I. Per il personale dell'A.A.I., infatti, si è detto che tutti coloro che fanno parte dei ruoli aggiunti entrano nei ruoli organici, mentre, ora, per il personale dell'U.N.R.R.A.-Casas si stabilisce che coloro che fanno parte dei ruoli aggiunti rimangono nei ruoli aggiunti. Personalmente, ritengo che tale situazione sia in contrasto netto con il nostro intendimento.

Proporrei, pertanto, di sopprimere l'articolo 9 e di menzionare nell'articolo 4, sia il personale dell'A.A.I. che quello dell'U.N.R.R.A.-Casas. Infatti, se nell'articolo 4 non parliamo del personale dell'U.N.R.R.A.-Casas, facciamo un atto di ingiustizia; perchè veniamo a mettere una parte dei funzionari in una posizione di inferiorità.

L E P O R E . Con l'articolo 9 si vengono a creare dei ruoli aggiunti, mentre con l'articolo 4 si stabilisce che il personale assunto ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 19 settembre 1947, n. 1006, è collocato nei ruoli aggiunti dell'Amministrazione medesima.

C A R U S O . Infatti, il personale dell'U.N.R.R.A.-Casas è nei ruoli aggiunti e rimane nei ruoli aggiunti.

Z O T T A , *relatore*. In questa sede avviene il trasferimento dell'A.A.I. al Ministero dell'interno e il Ministero dell'interno ha creato i ruoli organici, che si riferiscono a coloro che prestano servizio presso la suddetta Amministrazione. Questo è lo spirito del disegno di legge. Il rilievo fatto dal senatore Caruso è lo stesso che mi ha mosso a proporre gli emendamenti sui quali gli interessati sono, peraltro, d'accordo. Si tratta, ora, di vedere se io sia riuscito nel mio intento o se la proposta fatta dal senatore Caruso sia migliore. Vorrei, comunque, spiegare i motivi che mi hanno indotto ad adottare questa sistemazione. Si è stabilito che nei ruoli organici passino soltanto i dipendenti dell'A.A.I. mentre ai 450 impiegati dell'U.N.R.R.A.-Casas si è data la facoltà di rimanere nei ruoli aggiunti, ove lo desiderino, dal momento che in tale Amministrazione i ruoli organici non esistono. Pertanto, coloro che fanno parte dei ruoli aggiunti possono esercitare il diritto di opzione rimanendo nei ruoli aggiunti, mentre coloro che non fanno ancora parte di questi ruoli vi possono passare con le medesime modalità necessarie agli avventizi o agli incaricati dell'A.A.I. per passare nei ruoli aggiunti. Ritengo che non si potesse dare a tale personale una sistemazione migliore. Infatti, se sono incaricati, possono passare nei ruoli aggiunti, ma se sono nei ruoli aggiunti non possono entrare nei ruoli organici, a meno che non passino all'A.A.I. Ritengo di avere chiaramente spiegato il concetto che ci ha guidato nella formulazione degli emendamenti.

C A R U S O . Il senatore Zotta ha chiaramente spiegato una situazione in base alla

quale noi siamo assolutamente contrari agli emendamenti proposti. Fino a questo momento, infatti, cioè fino a quando non è stata rilevata la contraddizione esistente tra l'articolo 9 e l'articolo 4, era chiaro che si intendeva sistemare nella Direzione generale tutto il personale dell'A.A.I. e dell'U.N.R.R.A.-Casas. Ora, invece, dal momento che si è parlato del disegno di legge di iniziativa del senatore Amigoni, con il quale s'intende staccare completamente l'U.N.R.R.A.-Casas dall'A.A.I. è stato formulato l'articolo 9, con il quale si lascia completamente alle sorti del disegno di legge d'iniziativa del senatore Amigoni il personale dell'U.N.R.R.A.-Casas.

Z O T T A , *relatore*. Credo che il senatore Caruso non abbia letto attentamente il testo del provvedimento.

C A R U S O . Ho letto attentamente il disegno di legge e ho ascoltato i chiarimenti forniti dal senatore Zotta, che hanno confermato l'esistenza di un diverso trattamento del personale dell'A.A.I. e dell'U.N.R.R.A.-Casas. Il personale U.N.R.R.A.-Casas, invece, deve avere tutti i benefici concessi al personale A.A.I. e, di conseguenza, i dipendenti che si trovano nei ruoli aggiunti dell'U.N.R.R.A.-Casas devono essere sistemati nei ruoli organici, così come è stabilito dalla tabella.

Queste sono le ragioni per le quali insisto nel mio emendamento tendente alla soppressione dell'articolo 9 e all'inclusione, nell'articolo 4, della menzione del personale dell'U.N.R.R.A.-Casas.

B A T T A G L I A . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi. Sono convinto che, in fondo, i senatori Zotta e Caruso, pur volendo la stessa cosa, non si sono compresi. Il senatore Caruso, infatti, vorrebbe la soppressione dell'articolo 9 affinché i dipendenti dell'U.N.R.R.A.-Casas venissero trattati alla stessa stregua dei dipendenti dell'A.A.I., mentre il relatore ha affermato che non vi è dubbio che, su domanda degli interessati, il personale dell'U.N.R.R.A.-Casas verrà trattato alla stessa stregua di quello dell'A.A.I., secondo le modalità previste e prescritte dal-

l'articolo 4. Se così è, non vi è dubbio che le due parti sono d'accordo. In tal caso non sarebbe necessaria la soppressione dell'articolo 9, ma un semplicissimo emendamento, perchè è chiaro che se i dipendenti dell'U.N.R.R.A.-Casas non vogliono passare all'A.A.I. hanno diritto di rimanere nell'apposito ruolo aggiunto, alle dipendenze del Comitato dell'U.N.R.R.A.-Casas. Ecco la ragione per la quale sarebbe opportuno limitare la portata dell'articolo 9, stabilendo che i dipendenti dell'U.N.R.R.A.-Casas che non sono transitati nei ruoli dell'A.A.I. rimangono in questa posizione speciale.

G I R A U D O , *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Mi pare che il relatore Zotta, con l'introdurre il discorso sull'articolo 9, abbia messo molto bene in chiaro che il personale dell'U.N.R.R.A.-Casas va diviso in due categorie distinte: una cosa è il personale appartenente ai ruoli aggiunti dell'A.A.I., e una cosa è il personale incaricato, che non fa parte dei ruoli aggiunti dell'A.A.I. Ora il primo comma dell'articolo 9 si riferisce al personale appartenente ai ruoli aggiunti dell'A.A.I., che a sua domanda voglia restare alle dipendenze dell'U.N.R.R.A.-Casas e passare quindi a quell'eventuale ruolo aggiunto in seno all'U.N.R.R.A.-Casas. Dico « eventuale » data la sua incerta costituzione, alla quale, mi piace dichiararlo fin d'ora, sono contrario per le ragioni che seguono.

L'U.N.R.R.A.-Casas è un organo che ha una doppia autonomia amministrativo-tenica. L'autonomia amministrativa la rileviamo anche dal riferimento fatto testè circa il fondo di copertura della spesa per il personale di cui sopra, che è a carico dell'U.N.R.R.A.-Casas; quindi posizione dal punto di vista amministrativo-finanziario completamente diversa dalla posizione dell'A.A.I.

Ora il disegno di legge si riferisce al passaggio dell'Amministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionali, dalla Presidenza del Consiglio al Ministero dell'interno con la susseguente sistemazione del personale dell'A.A.I. In questa occasione non si possono neanche lasciare fuori quelle 900

unità che appartengono ai ruoli aggiunti dell'A.A.I., e che attualmente prestano servizio nell'U.N.R.R.A.-Casas. Naturalmente il relatore Zotta è andato più in là; ha voluto anche preoccuparsi di quel personale incaricato non facente parte dei ruoli aggiunti dell'A.A.I. che presta servizio nell'U.N.R.R.A.-Casas. Quindi noi abbiamo la formazione di ruoli aggiunti in seno all'A.A.I.; in questa circostanza si tratta di istituire, per non lasciare in sospeso questo personale della U.N.R.R.A.-Casas, tali ruoli aggiunti anche in seno all'U.N.R.R.A.-Casas, per consentire soprattutto che il personale dell'A.A.I. che intende restare nell'U.N.R.R.A.-Casas possa restare inquadrato nel ruolo aggiunto, così come chi, essendo di già in ruolo aggiunto presso l'A.A.I., rinuncia al passaggio nel ruolo organico dell'A.A.I. resta nel personale aggiunto dell'U.N.R.R.A.-Casas.

La ragione per la quale il Governo è contrario è che, appunto riferendosi a quello che è lo scopo del disegno di legge, ritiene non sia questa la sede per provvedere alla sistemazione e alla creazione dei ruoli aggiunti in seno all'U.N.R.R.A.-Casas; innanzitutto facendo presente che una cosa è la natura giuridica dell'A.A.I., altra quella dell'U.N.R.R.A.-Casas; tanto è vero che c'è proprio il disegno di legge Amigoni, a cui si è riferito il senatore Caruso, che prevede la istituzione di un Ente U.N.R.R.A.-Casas che deve essere trasformato da Comitato in Istituto.

Ora, mentre l'A.A.I. è un'amministrazione pubblica dello Stato sia pure, come dicevamo, con propria autonomia amministrativa, l'altro è un Ente che sarà regolato dalle norme che affideranno al Consiglio di amministrazione i compiti relativi all'ordinamento del proprio personale, che non va dato perciò per legge, ma va dato, come dicevamo, dal Consiglio di amministrazione sotto il controllo del Ministero dei lavori pubblici.

Quindi, istituendo quei ruoli aggiunti con legge, noi diamo per scontata quella che sarà la soluzione organica della posizione del personale dell'U.N.R.R.A.-Casas.

Il Governo invita quindi la Commissione a considerare come questa presunzione possa costituire un elemento di difficoltà. D'al-

tronde, noi tutti siamo consapevoli che il disegno di legge Amigoni non si sa quando potrà essere discusso: forse presto, ma può anche essere che vada alla prossima legislatura.

Capisco le preoccupazioni di questo personale che nel frattempo si trova, come direbbe il collega Zotta, nel limbo, e che dovrebbe attendere a lungo la sua ascensione, cioè una sistemazione ben definita e chiara.

Queste osservazioni le faccio per dovere e in qualità di rappresentante del Governo: non posso fare naturalmente a meno di dichiarare le nostre perplessità. Giudichi la Commissione cosa convenga fare, tenendo conto però della distinzione netta tra le posizioni giuridiche dei due Enti. Detti Enti hanno competenze diverse, e di ciò mi può dare conferma il collega Sottosegretario di Stato per l'interno; l'U.N.R.R.A.-Casas, inoltre, riferendosi al settore dell'edilizia, cade sotto la competenza del Ministero dei lavori pubblici, mentre l'A.A.I., riferendosi al settore assistenziale, cade sotto la competenza del Ministero dell'interno. Inoltre dovete tener presente che esiste di fronte al Parlamento un provvedimento con il quale si vuole dare una nuova fisionomia all'U.N.R.R.A.-Casas; quindi in quella sede, oltre a definire le funzioni precise di questo Ente, si preciseranno anche la configurazione, l'ordinamento del personale, che competono, come ho detto, al Consiglio di amministrazione che sarà creato in virtù di quel provvedimento.

**P R E S I D E N T E .** Vorrei fare presente la situazione di fatto di fronte alla quale oggi ci troviamo, che non può essere dimenticata. Esistono dipendenti dell'A.A.I. che esplicano funzioni nell'U.N.R.R.A.-Casas. Ora queste funzioni bisogna che non pregiudichino la sistemazione e gli ulteriori sviluppi di carriera di detto personale. Con la creazione dei ruoli aggiunti non possiamo sistemare una parte, quella del personale A.A.I. e lasciare completamente fuori il personale dell'U.N.R.R.A.-Casas; anzi dobbiamo in quest'occasione regolare anche i rapporti tra le due categorie di dipendenti.

Z O T T A , *relatore*. Ringrazio il Presidente di aver colto con rapidissima sintesi il problema umano che è alla base di questo provvedimento.

Certo mi rendo conto di quale sarebbe la sistematica necessaria, quale sarebbe l'*optimum*; ma il Governo, mi scusi per questa volta, dovrà fronteggiare la situazione di sperequazione gravissima che si verificerebbe se sistemassimo 900 persone e ne lasciassimo fuori 500. Proprio non è possibile vedere gli uni entrare nella porta maestra che noi diamo attraverso i ruoli organici e i ruoli aggiunti, e gli altri restare fuori ad aspettare l'esito di un disegno di legge d'iniziativa parlamentare che non sappiamo se sarà discusso, se sarà approvato, e in quali termini sarà modificato. Ne è possibile fin da ora stabilire un principio tassativo di equità, cui il legislatore, in sede di discussione del disegno di legge Amigoni, sia tenuto ad ispirarsi.

Ai dipendenti dell'A.A.I. stiamo ora concedendo i ruoli aggiunti e i ruoli organici; per lo meno diamo ai dipendenti dell'U.N.R.R.A.-Casas i ruoli aggiunti, non potendo dare i ruoli organici; dal momento che la legge che regola la struttura dell'organismo ancora non c'è, mettiamo almeno il futuro legislatore di fronte a questa presa di posizione: i dipendenti dell'U.N.R.R.A.-Casas hanno fin da ora un ruolo aggiunto.

C A R U S O . Io mi domando a che cosa è aggiunto questo ruolo dal momento che esiste quello organico.

Z O T T A , *relatore*. A tutto ciò che sarà creato in seguito. Procedendo con l'estremismo proprio del senatore Caruso, cioè nel senso di avere l'*optimum* e il *maximum*, noi finiremo col far perdere a questi dipendenti quello che di buono possiamo far loro ottenere, e di cui sono soddisfatti e contenti; perchè, con la tesi esposta dal collega Caruso, il provvedimento, anche se noi, con tutta la buona volontà, volessimo approvarlo in questa sede, resterebbe certamente arenato alla Camera. Facciamo le cose possibili; non si può creare un ruolo organico in un Ente che non ha già la sua fisionomia,

la sua chiara struttura; non si può far passare il personale in questione nel ruolo organico dell'A.A.I. perchè là vi sono già 900 dipendenti, ma diamo ad esso un'ottima posizione, l'unica, allo stato delle cose, auspicabile, con la formazione dei ruoli aggiunti.

S C H I A V O N E . Vorrei richiamare la vostra attenzione sul quesito posto dal senatore Giraudo, il quale si è domandato se esiste la possibilità di creare ruoli aggiunti in seno all'U.N.R.R.A.-Casas che non è soggetto ad amministrazione statale.

La semplice possibilità di creare un ruolo aggiunto, a mio modesto avviso, rappresenta una difficoltà superabile; quello su cui invece bisogna indagare è se, non essendo l'U.N.R.R.A.-Casas un'amministrazione statale, sia possibile al legislatore disporre la creazione dei ruoli aggiunti in seno a detto Ente.

Questo è il punto nuovo che ha rilevato il Sottosegretario Giraudo: finora si è parlato di ruoli aggiunti nell'Amministrazione dello Stato, intesa in senso lato; ma ora si vogliono istituire ruoli aggiunti in seno all'U.N.R.R.A.-Casas.

Z O T T A , *relatore*. Non è il caso di ripetere le origini di questi Enti, ma, una cosa è chiara, essi fanno parte dell'Amministrazione statale in senso lato, e, allo stato attuale, finchè quel tal disegno di legge Amigoni, nella maniera che il Parlamento vorrà approvarlo, non darà una fisionomia particolare all'U.N.R.R.A.-Casas, essa passa, così come è oggi, al Ministero dell'interno.

Il disegno di legge Amigoni verrà ad enucleare l'U.N.R.R.A.-Casas da un organismo complesso che, per il momento, cambia soltanto casa; era alla Presidenza del Consiglio, va al Ministero dell'interno con l'attuale ordinamento e le attuali attribuzioni. Altrimenti vi sarebbe una lacuna in questo disegno di legge, la lacuna cioè relativa all'U.N.R.R.A.-Casas. A.A.I. ed U.N.R.R.A.-Casas dalla Presidenza del Consiglio passano al Ministero dell'interno; e allora la domanda che sorge, e alla quale il disegno di legge risponde è questa: che cosa se ne fa del per-

sonale? La risposta che il disegno di legge, con gli emendamenti da me proposti vi dà, è la seguente: per coloro che sono nell'A.A.I. propriamente detta vi è un ruolo organico e un ruolo aggiunto; per quelli dell'U.N.R.R.A.-Casas vi è il ruolo aggiunto.

Questa è la situazione. Si capisce: ciò non esclude che in avvenire si dia una casa più propria all'U.N.R.R.A.-Casas; essa, che ne costruisce tante, non ne ha una per sé; quale sarà? Sembra debba essere quella dei Lavori pubblici, ma noi non possiamo e non vogliamo qui fare anticipazioni. Prendiamo il disegno di legge come è; cogliamo l'occasione per fare un po' di bene; ma se noi vogliamo risolvere il problema in profondità, nel senso di attendere, anticipando i risultati della discussione sul disegno di legge Amigoni, bisogna considerare che questo disegno di legge, per lo meno per la fine di questa legislatura, non va in porto.

**SCHIAVONE**. Gli apprezzamenti di carattere umano sono fuori questione. Si tratta di raggiungere l'obiettivo. Quello che ho detto precedentemente è servito a puntualizzare e a chiarire le idee sulle quali si devono mettere d'accordo il relatore Zotta e il Sottosegretario Giraud. Spetta infatti a questo ultimo stabilire se si tratta o no di un'Amministrazione statale e quindi se sia il caso di parlare di ruoli aggiunti.

**GIRAUDO**, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il Comitato U.N.R.R.A.-Casas, come vi ho detto, è un'espressione dell'A.A.I. Ha avuto fin dalle origini, dal decreto di costituzione, propria autonomia amministrativa e finanziaria. Dimostrazioni di questa differenza di posizioni l'abbiamo avute anche in passato; tant'è che noi parliamo di ruoli aggiunti esistenti nell'A.A.I., e invece di assenza assoluta di essi nell'U.N.R.R.A.-Casas; proprio perchè, quando sono stati creati i ruoli aggiunti nell'A.A.I., non sono stati creati nell'U.N.R.R.A.-Casas.

Comprendo il problema umano: l'U.N.R.R.A.-Casas è quel tal comitato che nel trasferimento di questo Ente dalla Presidenza del Consiglio al Ministero dell'interno, fini-

sce per trovarsi in una situazione di ulteriore, maggior distacco nei confronti dell'A.A.I., senza peraltro ricavarne alcun vantaggio. È veramente il limbo, caro senatore Zotta.

Queste sono le difficoltà per le quali ho auspicato che il disegno di legge d'iniziativa del senatore Amigoni venga discusso presto. Il senatore Caruso dice che l'espressione « ruoli aggiunti » significa voler aggiungere qualcosa a ciò che esiste, e il senatore Zotta afferma che si aggiunge qualcosa a quello che vi sarà. Ora, noi ci troviamo proprio in una situazione di transitorietà, tra quello che i dipendenti non avevano e quello che avranno, tanto è vero che l'articolo 9 ha un carattere transitorio. Personalmente, ho espresso le perplessità che scaturiscono da un ragionamento di ordine strettamente giuridico, e, di conseguenza, il Governo non può che essere contrario ad una situazione anomala del genere. È chiaro, d'altro canto, che gli elementi umani vanno considerati. Del resto, come ha autorevolmente sottolineato l'onorevole Presidente, ci troviamo alla conclusione di una legislatura e, di conseguenza, vi è la possibilità di veder decadere il provvedimento d'iniziativa del senatore Amigoni: inoltre, la situazione di questo personale può destare qualche preoccupazione, per quanto concerne la stabilità di lavoro. Tali osservazioni le faccio come uomo che si preoccupa dei problemi che toccano individui e famiglie e, pertanto, lascio alla Commissione qualsiasi decisione.

**BISORI**, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Per facilitare l'inserimento, in questo disegno sull'A.A.I. di norme sull'U.N.R.R.A.-Casas, si potrebbe, forse, iniziare l'articolo 9 con alcune parole che chiarissero la particolare posizione che ha l'U.N.R.R.A.-Casas. Spiego.

L'A.A.I. ha funzioni assistenziali, mentre l'U.N.R.R.A.-Casas ha funzioni edilizie. È chiaro, quindi, perchè l'A.A.I. debba passare alla vigilanza del Ministero dell'interno. E d'altra parte chiaro che, prima o poi, la gestione U.N.R.R.A.-Casas dovrà invece finire sotto la vigilanza del Ministero dei lavori pubblici.

Premesso questo, vorrei sapere dal relatore se l'articolo 9 non potrebbe venir iniziato con le seguenti parole, o con altre consimili: « Fino a quando non sarà diversamente regolata la gestione dell'U.N.R.R.A.-Casas... ». Se l'articolo avesse questo inizio, risulterebbe fin da ora che — mentre l'A.A.I. passa oggi sotto la vigilanza del Ministero dell'interno con le varie sue attuali gestioni, e quindi anche con quella dell'U.N.R.R.A.-Casas — al personale di questa ultima si provvede ora solo transitoriamente, perchè si valutano sia le ragioni umane che militano in favore di quel personale ed esigono che non lasciamo a suo riguardo una lacuna, sia la prospettiva che l'attuale situazione dell'U.N.R.R.A.-Casas non può durare ma deve, per ragioni sostanziali, considerarsi interinale.

In questo senso potrebb'esser utile premettere all'articolo le parole cui accennavo, che costituirebbero quasi una piattaforma di partenza atta a conciliare la disciplina che vien proposta per il personale e la spiegazione del carattere abnorme che quella disciplina, in sè stessa, presenta.

LE P O R E . Ci tormentiamo su questo articolo, ma ritengo che quella proposta dal relatore sia l'unica forma per poter sistemare il personale il quale si accontenta, in quanto prospetta nel tempo una definizione su cui basare un'eventuale, ulteriore richiesta. Neanche il Tesoro potrebbe accettare un'altra forma e, pertanto, è questo l'unico modo per dare un contributo d'umanità a favore di questo personale. Non accettando l'articolo proposto, verremmo, certamente, a rimandare indefinitamente nel tempo un qualsiasi provvedimento.

B I S O R I , *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Bisogna, però chiarire questa transitorietà.

LE P O R E . Si può anche accettare la nuova formulazione.

Z O T T A , *relatore*. Potremmo anche dire che in futuro, come legislatori, intendiamo dare una struttura all'U.N.R.R.A.-Casas, men-

tre ora, soltanto in via transitoria, diamo una sistemazione giuridica. Questa sistemazione giuridica, però, trova il *nomen juris* nello statuto dei dipendenti civili dello Stato. I ruoli che dal 1° maggio 1948 furono chiamati ruoli transitori e che dal 10 gennaio 1957 divennero ruoli aggiunti, hanno due gradi; i ruoli transitori, invece, avevano un solo grado. Ora si tratta di dare a questo personale la possibilità di passare al secondo grado. Se noi li chiamiamo avventizi restano in permanenza in un solo grado, mentre se noi parliamo di ruoli aggiunti, diamo a questi dipendenti la possibilità di una carriera dal primo al secondo grado. Vi è, inoltre, un ulteriore sviluppo di carriera, perchè gli impiegati dei ruoli aggiunti, quando hanno un determinato numero di anni di servizio, possono partecipare, insieme agli impiegati dei ruoli organici, all'esame traguado e, di conseguenza, possono essere immessi nella corrente principale del ruolo organico. Di conseguenza, le parole « ruolo aggiunto » richiamano una sistemazione giuridica ed economica.

T U P I N I . Non comprendo la ragione per la quale la proposta dell'onorevole Bisori non possa essere accettata, dal momento che salva la sostanza. Siamo tutti d'accordo, infatti, che l'U.N.R.R.A.-Casas debba avere una struttura diversa, dal momento che si occupa di edilizia e che, di conseguenza, debba passare sotto la vigilanza del Ministero dei lavori pubblici.

Z O T T A , *relatore*. A mio avviso, tale aggiunta è inutile, perchè la soluzione della questione è implicita.

T U P I N I . Non sono affatto di questo parere.

B A T T A G L I A . Vorrei fare una domanda specifica al relatore, perchè la confusione è aumentata. Desidererei sapere, cioè, se il personale addetto ai servizi centrali e periferici, attualmente inquadrato nell'A.A.I., che presta servizio presso l'U.N.R.R.A.-Casas, possa avvalersi dell'articolo 4 del presente disegno di legge.

Z O T T A , *relatore*. Se questo personale si trova già nei ruoli aggiunti, dal momento che il ruolo aggiunto è unico, ha la facoltà di passare nell'A.A.I. propriamente detta o di restare dove si trova, continuando a prestare servizio nell'U.N.R.R.A.-Casas. Vi sono, infatti, alcune persone che possono preferire di restare nell'U.N.R.R.A.-Casas, per ragioni, ad esempio, di residenza. L'U.N.R.R.A.-Casas, infatti, è un organismo periferico e, di conseguenza, vi possono essere alcuni dipendenti che hanno interesse a restare in una provincia, invece di venire a Roma per essere inquadrati nei ruoli organici dell'A.A.I. propriamente detta. Questa è la ragione per la quale abbiamo consentito ai dipendenti di esercitare questa facoltà.

G I R A U D O , *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. In base alla proposta dell'onorevole Bisori, le prime parole dell'articolo 9 potrebbero essere le seguenti: « Fino a quando non sarà diversamente regolata la gestione dell'U.N.R.R.A.-Casas... ».

L E P O R E . A mio avviso, sarebbe meglio dire: « Finchè l'U.N.R.R.A.-Casas non avrà una diversa configurazione ».

C A R U S O . Insisto nell'emendamento proposto, perchè ritengo inesatte le osservazioni fatte circa un miglioramento di carriera per tutti i dipendenti dell'U.N.R.R.A.-Casas, con un istituendo ruolo aggiunto. Di conseguenza, quella certezza per l'avvenire non la creiamo con l'articolo 9, istituendo un ruolo aggiunto, che esiste già. A questo punto, non mi spiego gli appelli fatti alla comprensione umana, perchè il più qualificato a fare ricorso a tale elemento sono io, che mettendo, appunto, in rilievo la disparità di trattamento che veniamo a creare con questo provvedimento, mi sono reso conto della maniera con la quale si contrastano le considerazioni umane alle quali si fa tanto appello. Il relatore ha affermato che si tratta di un'Amministrazione unica con due rami diversi: personalmente, concordo con questo concetto, ma faccio rilevare che veniamo a dare una regolamenta-

zione diversa ai due rami di questa unica Amministrazione, sistemando definitivamente i dipendenti di un ramo e negando la sistemazione ai dipendenti dell'altro ramo. Senza contare che oggi abbiamo un ruolo aggiunto ad un'Amministrazione unica, mentre domani possiamo avere un ruolo aggiunto a qualcosa di inesistente.

Queste sono le ragioni per le quali ritengo che il trattamento previsto dall'articolo 4 debba essere unico, in modo di dare a tutti coloro che fanno parte dell'A.A.I. e della U.N.R.R.A.-Casas la stessa possibilità di entrare nei ruoli organici, se fanno parte dei ruoli aggiunti, e nei ruoli aggiunti, se ancora non ne fanno parte. In futuro, quando il Comitato dell'U.N.R.R.A.-Casas verrà affidato al Ministero dei lavori pubblici, le posizioni di questi dipendenti potranno essere riviste. Ripeto che intendo insistere nell'emendamento da me proposto, perchè si è parlato della sistemazione di tutti i dipendenti, mentre, in realtà, se ne sistemano alcuni, lasciando gli altri in balia di una sorte incerta.

Propongo, pertanto, di sopprimere l'articolo 9 e di menzionare nell'articolo 4 l'U.N.R.R.A.-Casas.

G I R A U D O , *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il Governo è contrario alla proposta del senatore Caruso.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti la proposta del senatore Caruso tendente alla soppressione dell'articolo aggiuntivo 9.

(Non è approvata).

Metto ai voti l'articolo aggiuntivo 9, nel testo proposto dal senatore Zotta e di cui è già stata data lettura.

(È approvato).

Dopo l'articolo 9 il relatore Zotta propone d'inserire un articolo aggiuntivo del seguente tenore:

#### Art. 10.

Il personale dei ruoli aggiunti dell'A.A.I. che, alla data di entrata in vigore della pre-

sente legge, risulti inquadrato in carriera inferiore a quella corrispondente al titolo di studio posseduto può ottenere, a domanda da presentare entro 30 giorni dalla data anzidetta, il collocamento nella qualifica iniziale della carriera corrispondente al titolo di studio posseduto, purchè eserciti di fatto funzioni proprie della carriera stessa.

Z O T T A , *relatore*. Nell'articolo 10 si precisa un principio che è stato già adottato da altre Amministrazioni, come quella della Sanità.

G I R A U D O , *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Debbo fare presente che il Governo è contrario all'articolo 10 perchè il precedente ricordato dal senatore Zotta circa la Sanità costituisce un'eccezione che non deve diventare una regola.

Z O T T A , *relatore*. È un principio che avete accettato anche per l'Amministrazione delle ferrovie.

G I R A U D O , *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Decida dunque la Commissione.

B A T T A G L I A . Mi pare che da questo articolo 10 si potrebbe ricavare qualcosa che è al di fuori del nostro pensiero; infatti si dice che hanno diritto a passare nel grado e nella carriera superiore coloro che di fatto ne hanno esplicito le funzioni; ma per quanto tempo? Anche per un solo giorno? Sarei d'avviso di mettere almeno un termine, altrimenti chiunque volesse promuovere un dipendente, sarebbe sufficiente lo utilizzasse un giorno solo in modo congruo, per fargli acquisire il diritto alla promozione.

Z O T T A , *relatore*. Sono d'accordo con il senatore Battaglia sull'opportunità di questo emendamento. Si possono aggiungere le parole « da almeno due anni » alla fine dell'articolo.

P R E S I D E N T E . Faccio presente alla Commissione che all'articolo aggiuntivo 10, nella formulazione del relatore Zotta, è stato

presentato dal senatore Battaglia un emendamento tendente ad aggiungere dopo le parole: « funzioni proprie della carriera stessa » le altre: « da almeno 2 anni ».

Lo mettò ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 10 con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Dopo l'articolo 10 il senatore Zotta propone d'inserire un articolo aggiuntivo del seguente tenore:

#### Art. 11.

Il servizio prestato presso l'A.A.I. e presso il Comitato U.N.R.R.A.-Casas anteriormente alla nomina in ruolo del personale di cui agli articoli 4 e 9 della presente legge può essere riscattato ai fini del trattamento di quiescenza, secondo le norme stabilite dall'articolo 9 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262.

Lo metto ai voti.

(È approvato).

B I S O R I , *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Nella seduta scorsa proposi l'aggiunta del seguente articolo:

« In allegato allo stato di previsione del Ministero dell'interno, sarà ogni anno presentata al Parlamento una relazione sull'attività svolta dall'Amministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionali ».

Chiedo che questo articolo venga inserito nel disegno di legge come articolo 12.

P R E S I D E N T E . Dopo l'articolo 11 il Sottosegretario di Stato Bisori propone di inserire un articolo 12, del quale ha già dato lettura.

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Passiamo ora all'esame dell'allegata tabella, di cui do lettura:

## TABELLA DEI RUOLI ORGANICI DELL'A.A.I.

*Carriera direttiva*

Direttore generale . . . . .	1	
Ispettore generale . . . . .	5	
Direttore di divisione . . . . .	15	
Direttore di sezione . . . . .	65	
Consigliere di 1 <sup>a</sup> classe	} . . . . .	80
Consigliere di 2 <sup>a</sup> classe		
Consigliere di 3 <sup>a</sup> classe		
	<u>166</u>	166

*Carriera di concetto*

Segretario capo . . . . .	4	
Segretario principale . . . . .	16	
Primo segretario . . . . .	40	
Segretario	} . . . . .	85
Segretario aggiunto		
Vice Segretario		
	<u>145</u>	145

*Carriera esecutiva*

Archivista capo . . . . .	2	
Primo archivista . . . . .	10	
Archivista	} . . . . .	150
Applicato		
Applicato aggiunto		
	<u>162</u>	162

*Carriera ausiliaria*

Commesso capo . . . . .	—	
Commesso . . . . .	3	
Usciere capo	} . . . . .	27
Usciere		
Inserviente		
	<u>30</u>	30
		<u>503</u>

(È approvata).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

**Discussione e approvazione del disegno di legge: « Aumento del contributo annuo per il funzionamento dell'Unione nazionale mutilati ed invalidi per servizio » (2041)**  
(Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E , *relatore*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aumento del contributo annuo per il funzionamento dell'Unione nazionale mutilati ed invalidi per servizio », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale sul disegno di legge, del quale sono io stesso relatore.

Onorevoli colleghi, con il disegno di legge in oggetto, si propone che a partire dallo esercizio finanziario 1961-62 il contributo annuo dello Stato, stanziato nel bilancio del Ministero dell'interno per il funzionamento dell'Unione nazionale mutilati ed invalidi per servizio, previsto dall'articolo 1 della legge 28 marzo 1958, n. 302, nella misura di trenta milioni, venga elevato a cinquanta milioni. Le ragioni che raccomandano la sollecita approvazione del disegno di legge in questione, si possono così riassumere: *a*) la U.N.M.S. rappresenta ed assiste la categoria degli invalidi e dei congiunti dei Caduti per servizio (ultimo clamoroso caso quello degli aviatori periti a Kindu, nel Congo), invalidi o caduti in tempo di pace, nell'adempimento del loro dovere al servizio dello Stato e in diretta dipendenza di esso servizio.

Si tratta di circa centomila assistiti.

Essa svolge per legge le stesse identiche funzioni assistenziali che nel settore degli invalidi di guerra e dei congiunti dei Caduti in guerra sono svolte da ben tre grandi organizzazioni, e cioè l'Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra, l'Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra e l'Associazione nazionale vittime civili di guerra.

Ora, mentre queste tre grandi e benemerite Associazioni adempiono alle loro funzioni (alcune con imponenti patrimoni immobilia-

ri) con un contributo statale che supera complessivamente l'importo annuo di due miliardi e 300 milioni, l'U.N.M.S. dovrebbe assolvere alle stesse, identiche funzioni nei riguardi della categoria da essa rappresentata, con 50 milioni all'anno!

La sperequazione è così stridente che non vale la pena d'illustrarla nei dettagli.

A titolo esemplificativo si elencano qui sotto alcune delle funzioni che assolve la U.N.M.S.:

assistenza diretta ai soci, specialmente nei casi di « pronto intervento » nel delicato periodo corrente fra la data dell'infortunio e la data di riconoscimento dello stesso ai fini pensionistici, periodo che — come è noto — si prolunga anche per anni. Purtroppo tale importante forma di assistenza è limitata dalla mancanza di mezzi;

avviamento degli assistiti all'Opera nazionale invalidi di guerra, per le prestazioni di questa ultima;

trasferimento della mano d'opera disoccupata dalle zone depresse ad altre zone che offrono possibilità di impiego;

rilascio di documenti di invalidità e di libretti e scontrini ferroviari, ed altri documenti per il trasporto di persone su linee urbane ed extraurbane in numerose città;

avviamento al lavoro degli invalidi e degli orfani involontariamente disoccupati, in applicazione della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

censimento degli orfani dei Caduti per causa di servizio, ai fini dell'applicazione delle provvidenze previste dalla legge 12 aprile 1962, n. 185;

costruzione di case popolari attraverso il proprio istituto autonomo, che ha costruito fino ad oggi alloggi nelle città di Alessandria, Milano, Trento, Padova, Ancona, Roma, Andria, L'Aquila e Napoli, ed ha in costruzione edifici in Campobasso, Venezia, Roma e Latina.

Si tratta di un'importante attività, alla quale non si può fare compiutamente fronte con i mezzi di cui dispone attualmente l'U.N.M.S.

Il provvedimento è già stato approvato dalla II Commissione permanente della Camera dei deputati e la 5<sup>a</sup> Commissione del

Senato ha espresso parere favorevole all'approvazione di esso.

Poichè nessuno domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

#### Art. 1.

Il contributo annuo dello Stato, stanziato nel bilancio del Ministero dell'interno per il funzionamento dell'Unione nazionale mutilati ed invalidi per servizio, previsto dall'articolo 1 della legge 28 marzo 1958, n. 302, nella misura di lire 30.000.000 è elevato, a partire dall'esercizio finanziario 1961-62, a lire 50.000.000.

(È approvato).

#### Art. 2.

All'onere di lire 20.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1961-62 si provvederà mediante riduzione dello stanziamento di parte ordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo concernente il fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

(È approvato).

#### Art. 3.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, l'occorrente variazione di bilancio.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Essendo stato approvato il disegno di legge, vorrei aggiungere che è stato rivolto sia davanti alla Camera dei deputati, sia davanti al Senato, in sede di discussione del bilancio dell'Interno, un invito al Governo perchè esamini la possibilità di aumentare ancora il contributo oggetto del provvedimento testè approvato, tenendo conto delle molteplici attività da svolgere. Quindi, se vogliamo aggiungere un voto al provvedimento che è già stato approvato dalla II Com-

missione della Camera, sarei d'avviso di presentare, con ordine del giorno, la seguente proposta al Governo:

« La 1<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato, nell'approvare il disegno di legge numero 2041 e rendendosi eco delle sollecitazioni e dei voti espressi dalla II Commissione della Camera, nonchè di quelli contenuti nell'ordine del giorno Borin ed altri e di quelli contenuti nell'ordine del giorno Restagno ed altri, in sede di discussione del bilancio dell'Interno nel decorso esercizio, invita il Governo a voler con ulteriore provvedimento provvedere ad un congruo aumento, del contributo attualmente concesso, che sia consentaneo alle esigenze ed alle alte finalità dell'Ente ».

(È approvato).

**Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Istituzione di ruoli organici del personale degli uffici copia e di archivio dell'Amministrazione civile dell'interno in sostituzione dell'attuale ruolo organico del personale di archivio » (1745)**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Istituzione di ruoli organici del personale degli uffici copia e di archivio dell'Amministrazione civile dell'interno in sostituzione dell'attuale ruolo organico del personale di archivio ».

**LEPORE, relatore.** Nella seduta precedente ho illustrato il disegno di legge. Voglio ora comunicare che il senatore Battaglia rinuncia ad ogni emendamento, perchè, avendo approfondito lo studio della materia, ha visto che il disegno di legge è conforme a criteri di giusta e sana amministrazione.

Propongo quindi che si passi alla votazione degli articoli.

**PRESIDENTE.** Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

## Art. 1.

In sostituzione del ruolo organico del personale di archivio dell'Amministrazione civile dell'interno, di cui al quadro 46/a, allegato al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, sono istituiti i ruoli organici del personale degli uffici copia e del personale di archivio, di cui alle tabelle A e B, allegate alla presente legge.

Si applicano ai ruoli di nuova istituzione le norme del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernenti le carriere esecutive.

(È approvato).

## Art. 2.

Per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale di archivio, di cui alla tabella B allegata alla presente legge, possono essere banditi concorsi separati, nei quali la prova pratica, prevista dal secondo comma dell'articolo 182 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, deve svolgersi su mezzi meccanici, di cui vien fatto uso dal servizio elettorale del Ministero dell'interno, da specificare nel bando di concorso.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre gli aspiranti ai concorsi separati ad una preventiva visita psicotecnica per l'accertamento dell'attitudine alle mansioni di tecnico elettorale.

A coloro che accedono al ruolo organico del personale di archivio mediante i concorsi separati, di cui ai precedenti commi, è attribuita la qualifica di tecnico elettorale.

(È approvato).

## Art. 3.

Gli impiegati appartenenti al ruolo organico del personale di archivio dell'Amministrazione civile dell'interno, di cui al quadro 46/a, allegato al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, sono inquadrati, secondo l'ordine di ruolo, nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli organici istituiti dall'articolo 1 della presente legge, conservando l'anzianità di qualifica e di carriera posseduta.

L'inquadramento nell'uno o nell'altro ruolo di nuova istituzione è disposto dal Consiglio di amministrazione del personale, il quale terrà conto anche delle aspirazioni degli interessati.

(È approvato).

## Art. 4.

Salvo il disposto del precedente articolo, nei primi tre anni di applicazione della presente legge, i posti disponibili nelle qualifiche iniziali dei ruoli organici del personale degli uffici copia e del personale di archivio, di cui alle allegate tabelle A e B, sono conferiti, mediante concorsi interni, da espletarsi secondo le norme prescritte per i concorsi pubblici dal decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, agli impiegati appartenenti al ruolo aggiunto della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno, istituito dall'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, ed al personale non di ruolo di terza categoria dell'Amministrazione stessa.

(È approvato).

## Art. 5.

Nella prima applicazione della presente legge è, altresì, consentito, di bandire un concorso, nel limite massimo di 40 posti, per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale di archivio, di cui alla allegata tabella B, riservato agli esperti elettorali che abbiano svolto lodevolmente, per almeno 12 mesi, mansioni tecniche presso il servizio elettorale del Ministero dell'interno, ai sensi dell'articolo 380 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Per l'ammissione al predetto concorso, gli aspiranti dovranno essere in possesso dell'attitudine psicotecnica alle mansioni di tecnico elettorale.

La prova pratica del concorso di cui al primo comma, è quella prevista dall'articolo 2 della presente legge.

Per l'ammissione al concorso riservato il limite massimo di età è portato a 45 anni e si prescinde dal titolo di studio.

A coloro che accedono al ruolo organico del personale di archivio mediante il concorso riservato, di cui ai precedenti commi, viene attribuita la qualifica di tecnico elettorale.

(È approvato).

#### Art. 6.

Agli impiegati del soppresso ruolo ordinario del personale di archivio dell'Amministrazione civile dell'interno, inquadrati nel ruolo organico di cui all'allegata tabella B che superino la prova pratica di cui all'articolo 2 della presente legge e siano stati, previamente, ritenuti in possesso dell'attitudine psicotecnica alle mansioni di tecnico elettorale, sarà attribuita la qualifica di tecnico elettorale.

La suddetta norma si applica anche al personale inquadrato nel ruolo organico del personale di archivio, in base al disposto di cui al precedente articolo 4.

(È approvato).

#### Art. 7.

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1962.

La maggiore spesa derivante, per l'esercizio finanziario 1961-62, dall'applicazione della presente legge, prevista in lire 43.176.050, sarà coperta, per lire 40.000.000, a carico dello stanziamento di parte ordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per tale esercizio, concernente il fondo destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso, e per le rimanenti lire 3.176.050, con una corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo n. 16 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per lo stesso esercizio finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Passiamo ora all'esame delle tabelle allegate:

#### TABELLA A

#### Ruolo organico della carriera esecutiva del personale degli uffici copia dell'Amministrazione civile dell'interno

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
271	Stenografi di I classe . . . . .	60
	Dattilografi di I classe . . . . .	
229	Stenografi di II classe . . . . .	160
	Dattilografi di II classe . . . . .	
202	Stenografi di III classe . . . . .	225
	Dattilografi di III classe . . . . .	
180	Stenografi di IV classe . . . . .	500
	Dattilografi di IV classe . . . . .	
157	Stenografi di V classe . . . . .	500
	Dattilografi di V classe . . . . .	
<b>Totale . . . . .</b>		<b>945</b>

(È approvata).

## TABELLA B

**Ruolo organico della carriera esecutiva del personale di archivio  
dell'Amministrazione civile dell'interno**

Coefficiente —	Qualifica —	Numero dei posti —
271	Archivisti capi . . . . .	100
229	Primi archivisti . . . . .	184
202	Archivisti . . . . .	225
180	Applicati . . . . .	} 580
157	Applicati aggiunti . . . . .	
		1.119+
229	Addetto alla vigilanza . . . . .	1=
	Totale . . . . .	1.120

(È approvata).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

*La seduta termina alle ore 12,15.*

---

Dott. MARIO CARONI

Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari